



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. e dal C.I.P.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)
ENTE NAZIONALE CON FINALITA' ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)
Rete Associativa nazionale del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 290 del 28/10/2022 – Art. 54 D.Lgs. n. 117/2017 – Art. 32 comma 4 del D.M. 106/20)



Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

DELIBERA PRESIDENZA NAZIONALE

n. 64 del 23 settembre 2024

- Visto il quadro normativo del Decreto legislativo n. 36 del 28/02/2021 modificato ed integrato dai D.Lgs n. 163 del 5/10/2022, n. 120 del 29/08/2023 e dal Decreto Legge n. 71/2024, convertito con modifiche dalla L. 29 luglio 2024, n. 106,
- Visto il contenuto dell'Art. 29 del D. Lgs. 36/2021 inerente la norma "Prestazioni sportive dei volontari", e ritenuto indispensabile uniformare i parametri di rimborsi forfettari precedentemente stabiliti per le figure tecniche operanti nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN a livello centrale e territoriale, nonché dalle Società ed ASD affiliate ed iscritte al RASD, con diretta attinenza alla pratica sportiva, alla formazione, insegnamento e preparazione degli atleti nel limite di *Euro 400,00 mensili*,
- Che tali erogazioni vengano effettuate su determinate tipologie di attività di volontariato come da quadro di sintesi allegato e facente parte integrante del presente documento e che, nelle more di svolgimento della prossima riunione di Direzione Nazionale che procederà alla ratifica, il Presidente Nazionale CSEN, rende applicativo

Delibera

di approvare il "**Quadro di sintesi delle attività di volontariato**" per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario con il relativo "**Quadro di sintesi delle tipologie di spese sostenute**".

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale
Tommaso D'Aprile



IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Francesco Froietti)



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

VIA L. BODIO, 57 – 00191 ROMA
TEL. 06.329.18.53 – 06.329.48.07 – 06.329.47.02 FAX 06.329.23.97
www.csen.it – e-mail: info@csen.it



Comitato Italiano Paralimpico
Italian Paralympic Committee





CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. e dal C.I.P.

D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)

ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO

(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)

Reti Associativa nazionale del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 290 del 28/10/2022 – Art. 54 D.Lgs. n. 117/2017 – Art. 32 comma 4 del D.M. 106/20)



Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

LA DIREZIONE NAZIONALE

- Visto il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n. 242 e lo statuto del C.O.N.I.;
- Visto il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n. 1525 del 28/10/2014;
- Visto il dettato normativo previsto dal del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, per come modificato ed integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 e dal Decreto Legge n. 71/2024 “Disposizioni urgenti in materia di sport” (pubblicato in GU n.126 del 31-05-2024), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (G.U. 30/07/2024);
- Visto il contenuto dell’art. 29 del sopra menzionato D.Lgs. 36/2021, così come modificato dai decreti di cui al precedente punto, determina e norma le “Prestazioni sportive dei volontari” stabilendo che:
 1. *Le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.*
 2. *Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma precedente non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. **Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2024 e SS MM e II.***



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

VIA L. BODIO, 57 – 00191 ROMA
TEL. 06.329.18.53 – 06.329.48.07 – 06.329.47.02 FAX 06.329.23.97
www.csen.it – e-mail: info@csen.it



3. *Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.*
4. *Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

Considerato che:

- a) A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 71/2024 "Disposizioni urgenti in materia di sport" (pubblicato in GU n.126 del 31-05-2024), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (G.U. 30/07/2024), a decorrere dal 1° giugno 2024, è stata introdotta una disciplina specifica per i volontari di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 36/2021.
- b) Questa normativa riguarda ASD/SSD, FSN, DSA, EPS (tra i quali CSEN) riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici dal CIP, del CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.
- c) **Le attività dei volontari includono la pratica diretta dello sport, la formazione, l'insegnamento e la preparazione degli atleti.**
- d) Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario ma, attraverso il D.L. 71/2024 è stata introdotta la **possibilità di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute dai volontari, anche nel proprio comune di residenza, nel limite di 400 euro mensili in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute.**
- e) Le prestazioni sportive dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- f) Gli enti dilettantistici che utilizzano volontari devono assicurare questi ultimi per la responsabilità civile verso terzi.
- g) Tali erogazioni sono possibili **a condizione che sia adottata una preventiva delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso** e richiedono poi il "censimento" dei percettori i cui nominativi – con relativi importi corrisposti – dovranno essere comunicati tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario a cura del sodalizio o ente erogate il rimborso forfettario. Questa comunicazione sarà immediatamente disponibile per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL.
- h) Il testo dell'art. 3 del D.L. 71/2024, così come aggiornato dalla legge di specifica che **le deliberazioni per individuare le spese e le attività sono di competenza degli enti affilianti (FSN, DSA, EPS (tra i quali CSEN), Coni, CIP e Sport e Salute.**
- i) Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia previdenziale di 5.000 e fiscale di 15.000 euro annui ovvero al superamento del limite di non imponibilità ai fini contributivi di 5.000 euro annui previsto dall'articolo 35, comma 8-bis del D.Lgs. n. 36/2021, costituendo base imponibile previdenziale oltre tale limite nonché al superamento del limite fiscale di esenzione pari a 15.000 euro annui previsto dall'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021, per i collaboratori coordinati e continuativi.

Il C.S.E.N., alla luce delle norme sopra menzionate, nella presente delibera, suscettibile di aggiornamenti, intende definire e delineare un quadro di sintesi trasversale, **delle tipologie di spese e delle attività di volontariato per le quali è ammessa l'erogazione di rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal C.S.E.N., da parte dello stesso Ente, a livello centrale e territoriale, nonché dalle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche ad esso affiliate ed iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipanti o delegate da CSEN all'organizzazione delle suddette manifestazioni.**

QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario

CATEGORIA	CODICE IDENT.	DEFINIZIONI	DEFINIZIONE ED ESPLICAZIONE DELLE MANSIONI
ATLETA	A	ATLETI DILETTANTI	Soggetti, tesserati CSEN, Praticanti le discipline sportive dilettantistiche rientranti tra quelle riconosciute ai fini dell'iscrizione nel RASD, nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
ALLENATORE	B1	ALLENATORI, AIUTO ALLENATORI, ISTRUTTORI, MAESTRI, PREPARATORI ATLETICI, TECNICI.	Soggetti, tesserati CSEN, che, nell'ambito delle di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN, siano addetti all'Attività didattica nonché di assistenza, preparazione, formazione e addestramento tecnico sportivo e fisico, rivolto ai Tesserati praticanti ed agli atleti nell'ambito delle discipline sportive dilettantistiche rientranti tra quelle riconosciute ai fini dell'iscrizione nel RASD. In capo a tali Soggetti cadono le Responsabilità tecniche e/o organizzative sulla gestione degli atleti singoli nonché delle Squadre o delle rappresentative delle Associazioni e Società Sportive affiliate al CSEN.
	B2	OPERATORI DEL MASSAGGIO SPORTIVO	Soggetti, tesserati CSEN, Addetti al massaggio preparatorio alla prestazione sportiva, nel corso dell'attività sportiva ed al massaggio post gara nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
DIRETTORE DI GARA	C1	DIRETTORI DI GARA - ARBITRI (nazionali e territoriali) – CRONOMETRISTI – ADDETTI ALLA MISURAZIONE/PESO – ADDETTI AI CONTROLLI REGOLAMENTARI e TECNICI – MEMBRI DI GURIA – CAPI GIURIA	Soggetti, tesserati CSEN, che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolgono, per conto del CSEN, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive, comprese le figure che, a prescindere dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
	C2	ADDETTI AI GESTIONALI DI GARA e/o ALTRI STRUMENTI - ADDETTI AL CONTROLLO, ELABORAZIONE, ARCHIVIAZIONE E PUBBLICAZIONE di RISULTATI, CLASSIFICHE e RECORD	Soggetti, tesserati CSEN, Addetti all'utilizzo dei gestionali e/o altri strumenti di gara indispensabili per stilare le classifiche, per il controllo dei risultati, per l'archiviazione e pubblicazione di classifiche, risultati e record, nell'ambito delle di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
	C3	ADDETTI ALLA REDAZIONE DEI CALENDARI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	Soggetti, tesserati CSEN, Addetti a redigere i calendari e i programmi delle manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
	C4	ADDETTI ALLA GESTIONE, CONVOCAZIONE, ASSISTENZA e CONTROLLO DEGLI UFFICIALI DI GARA	Soggetti, tesserati CSEN, Attività di gestione degli Ufficiali di Gara: Convocazione, Supporto, Assistenza, Controllo, Sanzioni degli stessi, nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
	C5	ADDETTI AL SISTEMA dell'Instant Video Replay (IVR),	Soggetti, tesserati CSEN, Addetti al sistema dell'Instant Video Review ovvero del sistema di moviola che permette di verificare, tramite l'esaminazione della ripresa video l'esattezza della prestazione sportiva che ha dato luogo al punteggio, nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
DIRETTORE TECNICO	D	DIRETTORE TECNICO	Soggetto, tesserato CSEN, che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva, nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.
DIRETTORE SPORTIVO	E	DIRETTORE SPORTIVO	Soggetto, tesserato CSEN, che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione di cessioni di contratti e il tesseramento, nell'ambito di manifest. ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN.

Altre MANSIONI necessarie, per lo svolgimento di attività sportiva.	F	Mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del D. Lgs n. 36/2021, per lo svolgimento di attività sportiva, approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	Soggetti, tesserati CSEN, i cui compiti, nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CSEN, ricadano tra quelle contenute nell'elenco aggiornato delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ai sensi dell'art. 25, co. 1-ter, del d.lgs. n. 36/2021, n. 36, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP. Attenzione: occorrerà rifarsi alle mansioni previste dalla singola federazione di riferimento, relativamente alla disciplina sportiva specifica.
---	---	---	---

**QUADRO DI SINTESI DELLE TIPOLOGIE DI SPESA SOSTENUTE
per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario**

CATEGORIA	CODICE IDENT.VO	DEFINIZIONI	DEFINIZIONE ED ESPLICAZIONE DELLE MANSIONI
SPESE DI TRASPORTO	G	SPESE DI TRASPORTO (per eventi e manifestazioni sportive che si svolgano all'interno o fuori del comune di residenza del volontario)	<ul style="list-style-type: none"> Spese di trasporto sostenute dai Volontari per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e per gli spostamenti nell'ambito del proprio incarico prima/durante/dopo lo svolgimento degli stessi. Tali spese sono relative all'utilizzo di MEZZI DI TRASPORTI PUBBLICI o PRIVATI (MOTOVEICOLO, AUTOVEICOLO). Il limite massimo giornaliero è pari a 15 euro per spostamenti effettuati dal Volontario, all'interno del proprio Comune di Residenza; il limite massimo è pari a quanto previsto dalle tabelle chilometriche ACI nel caso di trasferte fuori dal Comune di Residenza. SPESE di PARCHEGGIO: limite massimo giornaliero pari a euro 15.
SPESE DI VITTO	H	SPESE DI VITTO sostenute durante l'attività di volontariato per eventi e manifestazioni che si svolgano all'interno o fuori del comune di residenza del volontario)	SPESE di VITTO o RISTORAZIONE (CORRISPETTIVO FORFETTARIO pari a 20 euro per SINGOLO PASTO). <ul style="list-style-type: none"> Il Volontario avrà diritto a n. 1 PASTO giornaliero nel caso di manifestazione che si svolga solo al mattino fino alle 13:00; Il Volontario avrà diritto a n. 2 PASTI giornalieri nel caso di manifestazione che si svolga al mattino e nel pomeriggio con termine minimo alle 18:00.
SPESE DI ALLOGGIO	I	SPESE DI ALLOGGIO - solo per manifestazioni che si svolgano fuori del comune di residenza del volontario	SPESE di ALLOGGIO - Solo in occasione di eventi o manifestazioni riconosciute dal CSEN, svolte al di fuori del comune di residenza del volontario e solo qualora necessarie e nel caso in cui, per l'impegno richiesto al volontario e/o per motivi legati alla distanza e/o incolumità, al volontario non sia possibile il ritorno al proprio domicilio entro la medesima giornata e nel limite di euro 100,00 per singolo pernottamento e comprensive della prima colazione.
Altre spese direttamente connesse con l'attività di volontariato svolta.	L	Altre spese direttamente connesse con l'attività di volontariato svolta (per manifestazioni che si svolgano all'interno o fuori del comune di residenza del volontario).	ALTRE SPESE, sostenute in occasione di eventi o manifestazioni riconosciute dal CSEN, che siano direttamente connesse con l'attività di volontariato svolta, tra le quali MATERIALE DI CONSUMO e/o ACCESSORI NECESSARI NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA' DI VOLONTARIATO – limite massimo € 25,00 per singola manifestazione.

Roma li.....